

N. 324/15 R.G.A.C.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI

Sezione Civile

Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 324/2015 R.G.A.C. promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) e *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), entrambe elettivamente domiciliate in Siderno, via Leonardo Da Vinci n. 1, presso lo studio dell'avv. Fedele A. Pezzano, che le rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;

ATTRICI

CONTRO

Controparte_1 P. IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *Controparte_1* *Controparte_2* (C.F. *C.F._3*), *Controparte_1* (C.F. *C.F._4*) e *CP_3* (C.F. *C.F._5*), tutti elettivamente domiciliati in Bovalino, via Fratelli Bandiera II Trav. *CP_1* presso lo studio dell'Avv. Teresa Parisi, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti.

CONVENUTI

OGGETTO: associazione - comitato.

CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 *ter* c.p.c..

CONSIDERATO IN FATTO

Pag. 1 a 22

Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_1** e **Parte_2** eredi, in qualità rispettivamente di coniuge e figlia, di **Controparte_2**, deceduto in data 26.04.2008, evocavano in giudizio la **Controparte_1** in persona del legale rappresentante *pro tempore* e i soci, **Controparte_1**, **Controparte_2** e **CP_3**, chiedendo la liquidazione in loro favore, *ex art. 2289 c.c.*, della quota societaria precedentemente detenuta dal *de cuius*, pari al 50%. A fondamento della domanda deducevano che: a seguito del decesso del socio, le parti avevano concordato in via stragiudiziale il valore della quota a loro spettante in € 387.000,00 ed erano stati corrisposti acconti sul maggior dare pari ad € 23.300,00; a fronte dell'inadempimento degli accordi, le attrici avevano instaurato un precedente giudizio innanzi al Tribunale di Locri, teso all'esecuzione di quanto concordato, nel corso del quale, in virtù di un successivo accordo, concluso nel mese di dicembre 2012, erano stati versati ulteriori acconti per un ammontare complessivo di € 70.700 (€ 45.700 + €25.000); tale giudizio si era concluso con il rigetto del ricorso, non avendo ritenuto il giudice perfezionato alcun accordo; era, dunque, loro interesse agire, in questa sede, per ottenere il pagamento del valore della quota societaria del loro dante causa ai sensi dell'art. 2289 c.c.. Chiedevano, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia, l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la domanda e, per l'effetto, previa richiedenda c.t.u. contabile: a) dichiarare che il valore della quota societaria da liquidarsi alla attrice per la causale di cui in premessa era originariamente pari ad €. 387.000,00; b) di conseguenza, condannare i convenuti al pagamento in favore delle attrici, Sigg.re **Parte_1** e **Parte_2** della complessiva somma di €. 293.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sull'intero (€. 387.000,00) a far data dal 26 ottobre 2008 e sui residui ammontari dovuti in ragione degli importi parziali corrisposti e dalle date di avvenuto pagamento e sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio”*.

Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituivano in giudizio la **Controparte_1** in persona del legale rappresentate **Controparte_1**, nonché **Controparte_1**, **Controparte_2** e **CP_3**, i quali eccepivano, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale adito e il difetto di legittimazione passiva dei soci, evocati personalmente in giudizio. Nel merito, argomentavano per l'infondatezza delle avverse pretese, attesa l'incapienza del patrimonio societario, gravato da una consistente esposizione debitoria al

momento del decesso del socio; chiedevano, in via riconvenzionale, la restituzione della somma pari ad € 148.100,00 precedentemente versata in favore delle attrici *pro bono pacis*. Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni “*Voglia l’On.le Tribunale adito: 1)In via preliminare, dichiarare l’incompetenza del Tribunale adito, essendo la controversia devoluta alla competenza arbitrale, per espresso disposto dell’art. 12 dell’atto costitutivo citato; 2)Nella denegata ipotesi che la superiore eccezione non fosse accolta, in via preliminare e diritto, dichiarare l’estromissione dei soci erroneamente vocati in giudizio, per i motivi dedotti nel corpo dell’atto; 3)In via principale, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto, non avendo parte attrice nulla a pretendere, per i motivi indicati; 4)In via subordinata e, senza riconoscimento alcuno, determinare la presunta quota spettante agli eredi del de cuius, avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società convenuta al momento del decesso, registrando passività ed attività, secondo i criteri di cui all’art. 5 dell’atto costitutivo della società; 5)In via riconvenzionale, accertare che nulla è dovuto a parte attrice, e, per l’effetto, condannare la medesima alla restituzione della somma di €. 148.100,00, o a quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge”.*

Instaurato il contraddittorio e rigettata l’eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito, erano concessi i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.. Con ordinanza del 30.6.2016, era ordinata alle parti l’esibizione della documentazione ivi specificamente indicata. Riassegnato il procedimento ad altro giudice, con ordinanza del 2 marzo 2017, era disposta C.T.U. tesa alla quantificazione del valore della quota societaria della **Controparte_1** di spettanza delle attrici, nominando all’uopo il dott. **Persona_1**. Concesse plurime proroghe per il completamento delle operazioni peritali, il C.T.U., in data 11.07.2019, depositava in atti il proprio elaborato finale, redatto avvalendosi dell’ausilio dell’Ing. **Persona_2**. Eccepita da entrambe le parti del giudizio la nullità della C.T.U., mutata la persona del giudice istruttore, con ordinanza del 24.09.2019, ne era disposto il rinnovo, mediante conferimento dell’incarico al C.T.U. dott. **Persona_3** il quale era autorizzato ad avvalersi di un ausiliario per la stima immobiliare. Concessa una proroga dei termini per il deposito della relazione finale, quest’ultima era depositata in data 8.7.2020. Eccepita, nuovamente, dalle parti la nullità della C.T.U., era disposta un’integrazione delle indagini da parte dell’ausiliario del consulente, per il tramite del C.T.U.. Il procedimento era, quindi, rinviato per la precisazione delle conclusioni e, dopo la riassegnazione ad altro giudice, era trattenuto a sentenza con concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c.* Con successiva

ordinanza del 28.05.2022, il precedente giudice istruttore rimetteva la causa sul ruolo istruttorio e nominava direttamente l'ausiliario del C.T.U., Ing. *Per_4* affinché quest'ultimo procedesse ad una nuova stima del patrimonio immobiliare della società. Riassegnato il procedimento a diverso magistrato, l'ausiliario depositava in atti una relazione contenente la stima immobiliare in data 6.12.2022. In seguito all'assegnazione del fascicolo ad altro giudice, in esito all'udienza del 13.10.2023, era disposto che gli ausiliari nominati dal Tribunale procedessero alla redazione di un'unica relazione tecnica. All'udienza del 16.05.2024, la prima celebrata innanzi alla scrivente, nelle more subentrata nella titolarità del fascicolo, le parti rappresentavano che il verbale di udienza del 13.10.2023 non era stato comunicato agli ausiliari del Tribunale da parte della Cancelleria; era, quindi, disposta la revoca della precedente ordinanza e la comparizione delle parti per tentare la conciliazione della lite. In data 2.7.2024, si costituiva quale nuovo difensore delle parti convenute l'Avv. Teresa Parisi, la quale si riportava a tutte le eccezioni, domande e difese già rassegnate dal precedente difensore. Sottoposta infruttuosamente alle parti una proposta conciliativa, anche su sollecitazione delle stesse, il Tribunale invitava il C.T.U. nominato, dott. *Per_3* a depositare un'unica relazione peritale, che tenesse conto degli esiti dell'attività svolta dall'Ing. *Per_4*. Ritenuto opportuno richiamare il C.T.U. a chiarimenti, e dopo un ulteriore rinvio della causa per tentare una definizione bonaria della lite, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.7.2025, in esito alla quale veniva trattenuta a sentenza, con la concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

RITENUTO IN DIRITTO

In via preliminare, va rilevata la tempestività del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ad opera delle parti, dovendosi tenere conto, nel calcolo della decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., del periodo di c.d. sospensione feriale dei termini processuali.

Ancora in via preliminare, data l'eccezione formulata dalle parti convenute, deve escludersi che le attrici abbiano formulato nuove domande in sede di deposito degli scritti di cui all'art. 190 c.p.c.. Al di là delle formule linguistiche utilizzate, è evidente, dalla lettura complessiva di tali atti, che le stesse abbiano voluto insistere nell'originaria domanda formulata, limitandosi a confutare, come già argomentato nei precedenti scritti difensivi, gli esiti della stima del valore del cespite immobiliare offerta dal tecnico nominato, e a proporre una asseritamente più corretta, senza travalicare i limiti della pretesa avanzata in giudizio.

Ancora in via preliminare, dal punto di vista istruttorio, osserva il Tribunale come la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, offrendo l'istruttoria già espletata elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.

Tanto premesso, seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni prospettate in giudizio, devono essere disattese le eccezioni preliminari formulate dai convenuti.

Non meritevole di accoglimento è, in particolare, l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in ragione della asserita operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 12 dell'atto costitutivo della società secondo cui "Qualunque contestazione dovesse sorgere tra i soci e la società o tra essi soci in relazione all'esecuzione o interpretazione del presente contratto, verrà devoluta alla cognizione di un arbitro, nominato di comune accordo dai soci quale amichevole compositore, o in difetto dal Presidente del Tribunale di Locri su istanza della parte più diligente, sentita la controparte".

Al riguardo, è sufficiente richiamare il condivisibile insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in un caso analogo al presente, secondo cui "*In tema di società di persone, in mancanza di una esplicita previsione statutaria che estenda l'arbitrabilità delle controversie societarie agli eredi del socio, questi ultimi, anche se titolari di un diritto di credito alla liquidazione della quota, sono estranei alla società e, pertanto, non possono promuovere la causa per ottenere tale liquidazione davanti agli arbitri.*" (cfr. Cass. n. 2164 del 24/01/2023).

Nella specie, dalla lettura della clausola si evince che i soggetti che possono ricorrere al giudizio arbitrale sono esclusivamente i soci, essendo presente un espresso riferimento alle sole contestazioni che interessano "i soci e la società" ovvero i soci stessi; nessun richiamo vi è, invece, ai loro eredi. Questi ultimi, quindi, in quanto meri titolari di un diritto di credito, che sorge *ope legis* proprio in conseguenza della cessazione della qualità di socio in capo al defunto al momento della morte, sono estranei all'ambito di applicazione di tale previsione statutaria e non possono promuovere la causa di liquidazione davanti al collegio arbitrale.

Ancora, deve essere rigettata la richiesta di estromissione avanzata dai soci convenuti, **CP_1** [...], **Controparte_2**, e **CP_3** sul presupposto della loro carenza di legittimazione passiva, eccepita in ragione del fatto che solo la società, in quanto autonomo soggetto di diritto, sarebbe obbligata alla liquidazione della quota sociale nei confronti delle eredi.

Premesso che non ricorre nessuna delle fattispecie di estromissione contemplate dalla legge (artt. 108, 109 e 111 c.p.c.), è sufficiente sul punto osservare che "*nel giudizio volto alla liquidazione della quota sociale di una società in nome collettivo, quest'ultima è legittimata passiva, ma l'unico*

socio superstite può essere convenuto in lite sia in nome della società che in proprio, al fine di fare valere la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.” (Cass. n. 8222 del 27/04/2020). E, infatti, *“l’assenza del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci rimasti, quando si discute del debito sociale per liquidazione della quota spettante ad un socio uscente o agli eredi di un socio defunto, non significa mancanza di titolo di responsabilità anche a carico dei soci che tuttora siano tali, ben potendo costoro essere chiamati in giudizio nel caso in cui siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali”* (Cass. n. 11298 del 28/08/2001); d’altro canto, il *"beneficium excussionis"* concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al creditore di agire direttamente nei suoi confronti in un ordinario giudizio di cognizione (cfr. *ex multis* Corte di Appello Roma n. 2990/2025).

Nella specie, le attrici hanno espressamente agito nei confronti della società, al fine di far valere in via principale l’obbligo sulla stessa gravante di liquidare la quota del socio defunto in favore delle eredi, e nei confronti dei soci superstiti, al fine di far valere la loro responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali. Dal momento che la società in questione è una S.N.C., in cui tutti i soci sono solidalmente e illimitatamente responsabili, ed essendo incontestata tale veste in capo a *Controparte_1*, *Controparte_2* e *CP_3*, deve ritenersi legittima la loro evocazione in giudizio e non giustificata la richiesta di loro “estromissione”, di cui, come innanzi evidenziato, neppure ricorrono i presupposti normativi.

Parimenti, deve essere disattesa l’eccezione di giudicato formulata dai convenuti, fondata sulla pregressa instaurazione, su iniziativa delle attrici e nei confronti della società e di *Controparte_1*, del giudizio n. 944/2011 R.G. innanzi al Tribunale di Locri, conclusosi con una pronuncia di rigetto della domanda.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui *“l’ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all’oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull’esistenza del diritto azionato, ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e*

della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone" (Cass. n. 33021 del 09/11/2022).

Nella specie, è evidente che il fatto costitutivo posto a fondamento dell'instaurazione del presente giudizio è diverso da quello precedentemente posto a fondamento del giudizio n. 944/2011 R.G.. In questa sede, infatti, le attrici hanno chiesto la liquidazione del valore della quota di partecipazione societaria di *Controparte_2*, deceduto in data 26.4.2008, sulla base del diritto di credito ad esse riconosciuto ai sensi dell'art. 2289 c.c., quali eredi del socio defunto; diversamente, nel giudizio già concluso, le stesse avevano agito in giudizio nei confronti della società e di *Controparte_1*, chiedendo che fosse ordinato il pagamento di quanto concordato tra le parti a seguito del decesso del socio *Controparte_2*, facendo, quindi, valere l'esistenza di un titolo contrattuale, tanto che il Tribunale aveva rigettato il ricorso, rilevando l'impossibilità di ravvisare l'esistenza di un accordo, dichiarando, al contempo tardiva, la domanda di liquidazione della quota societaria (cfr. ordinanza del Tribunale di Locri del 24.7.2014 in atti). Ininfluyente appare, ai fini della qualificazione giuridica della domanda proposta in questa sede, la stima della quota sociale indicata dalle attrici nel libello introduttivo, trattandosi di una indicazione orientativa – come testimoniato dal fatto che le stesse parti hanno, sin da subito, insistito per l'ammissione della C.T.U. ai fini della determinazione del valore della quota societaria del 50% facente capo al *de cuius* - che in ogni caso non esonera – come, di fatto, non ha esonerato - il giudice dal compito di valutare in totale autonomia, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la materia del contendere.

Tanto premesso, la domanda attorea è, nel merito, fondata nei limiti di quanto di seguito esposto.

In punto di diritto, giova considerare che, nella società di persone – e, quindi, anche nelle società in nome collettivo - il contratto sociale è caratterizzato dalla considerazione personale e soggettiva del singolo contraente; pertanto, la morte del socio non determina la trasmissione della sua quota agli eredi, ma la trasformazione *ope legis* della quota, quale insieme di diritti sociali, nel corrispondente importo pecuniario, di cui diviene creditore l'erede. Salva diversa disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, i soci superstiti devono, quindi, liquidare la quota del *de cuius* nei confronti degli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano (art. 2284 c.c.). L'operazione di liquidazione della quota, già di pertinenza del socio defunto, secondo i criteri fissati dall'art 2289 c.c., è, quindi, solo un procedimento contabile conseguente al già verificatosi scioglimento della società relativamente al predetto socio (cfr. Cass 5809 del 19/04/2001 e più recentemente Cass. 1216 del 21/01/2021).

Le regole per la liquidazione della quota sociale sono dettate dall'art. 2289 c.c. il quale stabilisce: *“Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto”*.

Il legislatore ha, quindi, previsto un criterio generico per la liquidazione della quota societaria, la quale deve avvenire tenuto conto della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, senza introdurre ulteriori specificazioni con riguardo ai parametri da utilizzare a tal fine. La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, statuito in modo condivisibile che:

a) in una società di persone, la situazione patrimoniale da assumere, ai sensi dell'art. 2289 c.c., a base della liquidazione della quota di un socio uscente deve essere determinata in base all'effettiva consistenza del patrimonio sociale nel giorno in cui si verifica lo scioglimento (cfr. Cass. n. 5449 del 18/03/2015; Cass. n. 22346 del 2021);

b) in tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c., occorre tener conto anche del valore dell'avviamento, ossia dell'attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi e, in ipotesi maggiori, di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono (cfr. Cass. n. 3671 del 14/03/2001); la valutazione economica di detto avviamento va operata con una stima ragionevolmente prudentiale, seguendo uno dei metodi di calcolo, patrimoniali, reddituali o misti, la cui scelta è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (Cass. n. 13290 del 14/05/2024);

c) l'art. 2289, comma 3, c.c., nel porre a carico del socio o degli eredi l'onere di partecipazione agli utili e alle perdite inerenti ad “operazioni in corso”, si riferisce alle sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni già esistenti alla data di scioglimento del rapporto sociale (Cass. n. 8233 del 22/04/2016).

Sul piano del riparto dell'onere probatorio, giova considerare che costituisce principio stabilmente invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte a cui questo giudice ritiene di dover dare continuità quello secondo cui *“L'onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del*

defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento.” (Cass n. 5809 del 19/04/2001, di recente espressamente richiamato e condiviso da Cass. n. 4260 de 19/02/2020).

Se tali sono le coordinate ermeneutiche di riferimento, giova rilevare che, nella specie, le attrici hanno agito in giudizio proprio al fine di far valere il diritto, riconosciuto in virtù del combinato disposto dell’art. 2284 c.c. e dell’art. 2289 c.c., di ottenere il pagamento del valore della quota di partecipazione societaria di *Controparte_2*, deceduto in data 26.4.2008. È, in particolare, incontestato, oltre che risultante *per tabulas* (cfr. atti dello stato civile prodotti dalle parti attrice; visura societaria), che: a) *Controparte_2*, al momento del suo decesso, avvenuto il 26.04.2008, deteneva una quota pari al 50% nella società *Controparte_4* b) *Parte_2* e *Parte_1* sono le uniche eredi di *Controparte_2*.

Tanto basta a far ritenere che le attrici abbiano, quantomeno in astratto, il diritto di richiedere il pagamento di una somma di danaro corrispondente al valore della quota societaria che faceva capo al *de cuius*.

Le parti convenute, costituendosi tempestivamente in giudizio, hanno negato la configurabilità, in concreto, di un tale diritto, eccependo che la società, al momento del decesso del socio, si trovava in una condizione di difficoltà economica, chiaramente emergente dal bilancio. Ad ulteriore riprova di quanto eccepito, hanno dedotto che queste ultime, revocando le fidejussioni originariamente prestate dal socio defunto, avevano determinato un ulteriore aggravamento di tale situazione, così ponendo in essere un contegno contrario a quanto previsto dall’art. 5 dell’atto costitutivo, secondo cui *“in caso di recessione dal contratto, la liquidazione della quota di spettanza al socio uscente dovrà avvenire in modo graduale e dilazionato, in base alle possibilità dell’azienda ed in modo da non compromettere l’equilibrio economico e finanziario della stessa”*. Sulla scorta di tale argomentazione, e sul presupposto secondo cui nulla era dovuto alle attrici, hanno altresì formulato domanda riconvenzionale volta alla restituzione di quanto già corrisposto in loro favore (ma solo *pro bono pacis*) a titolo di liquidazione della quota per un importo complessivo di € 148.100,00.

Orbene, al fine di valutare la fondatezza di quanto eccepito dai convenuti, occorre verificare quale fosse, al momento del decesso del socio, *Controparte_2*, l’effettiva consistenza del patrimonio sociale.

Giova sul punto precisare che nessuna preclusione è ricavabile dalla clausola di cui all’art. 5 dell’atto costitutivo prodotto in atti. Essa è, infatti, espressamente riferita alle sole ipotesi di

“recessione del socio” e fa espressamente richiamo alla posizione del “socio uscente”; la posizione di quest’ultimo non è, tuttavia, assimilabile a quella degli eredi dal momento che questi ultimi, in virtù del chiaro disposto dell’art. 2283 c.c., vantano un diritto di credito nei confronti della società *iure proprio*, rimanendo estranei al rapporto societario. Ne consegue che, stante il chiaro tenore letterale della clausola, non ne appare ammissibile alcuna interpretazione estensiva.

Né, parimenti, è possibile invocare il comma 3 dell’art. 2289 c.c. per paralizzare *in nuce* la pretesa delle attrici. Secondo la preferibile interpretazione, nella parte in cui la citata disposizione prevede la partecipazione degli eredi agli utili e alle perdite delle operazioni in corso, essa introduce una specificazione del modo in cui deve essere determinata la “*situazione patrimoniale*” della società, a cui fa richiamo il comma immediatamente precedente del medesimo articolo; nessuna pretesa creditoria può, invece, essere avanzata dalla società direttamente nei confronti delle eredi per appianare le perdite esistenti al momento del decesso del socio, essendo le prime estranee al rapporto sociale (cfr. Trib. Pavia, n. 259/2022).

Per tali ragioni e a fronte della contestazione articolate in punto di *quantum* dovuto alle eredi, il Tribunale ha reputato necessario disporre C.T.U. al fine di quantificare con esattezza il valore della quota spettante alle eredi di Controparte_2.

Diversamente da quanto sostenuto dalle attrici, infatti, non può dirsi che, dalla corrispondenza in atti, possa desumersi che la società abbia riconosciuto, con efficacia di prova legale, il valore della quota sociale in € 387.000,00. E, infatti, fermo restando che, come affermato in premessa, nel presente giudizio le parti attrici non hanno posto a fondamento della domanda l’esistenza di un titolo negoziale da eseguire, le dichiarazioni stragiudiziali contenute nei ripetuti scambi di e-mail tra le parti e i loro procuratori ai fini del raggiungimento di un accordo bonario e quelle contenute nella scrittura del 19 dicembre 2012 non hanno valore confessorio in quanto non assistite dall’*animus confitendi*: le dichiarazioni rese in punto di determinazione del valore della quota sono state, infatti, espressamente rese con il mero fine di definire bonariamente la controversia, senza alcun intento di ammettere la veridicità dell’avversa prospettazione. Tale conclusione si reputa coerente con il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “*Perché una dichiarazione sia qualificabile come confessione, essa deve constare di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dalla ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione, escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del*

destinatario della dichiarazione. È inoltre necessario che la confessione abbia per oggetto un fatto storico dubbio, salva restandola possibilità di invalidarla qualora il confitente dimostri sia la inveridicità della dichiarazione sia che la non rispondenza di questa al vero dipende dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto rappresentato” (cfr. Cass. n. 23495 del 19/11/2010 ed ancora Cass. n. 12691 del 19/06/2015: “Il riconoscimento di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di "animus confitendi", ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante”).

Tanto considerato, ai fini della individuazione del valore della quota del socio deceduto, occorre, quindi, fare riferimento agli esiti delle indagini tecniche espletate nel corso del giudizio.

Non è superfluo osservare che, in corso di causa, sono emerse non poche difficoltà nella determinazione della situazione patrimoniale della società e, conseguentemente, del valore da attribuire alla quota sociale di **Controparte_2** al momento del suo decesso. In particolare, disposta una prima C.T.U., in persona del dott. **Persona_1**, riscontrate delle insuperabili criticità della relazione firmata dall'ausiliario designato per la stima del compendio immobiliare, il precedente giudice istruttore ha ritenuto opportuno disporre il rinnovo della C.T.U., nominando il dott. **Persona_3** autorizzandolo ad avvalersi di un ausiliario, successivamente, richiamato a chiarimenti; subentrato altro giudice, a fronte delle reiterate e puntuali censure delle parti, quest'ultimo ha rimesso la causa in istruttoria e ha disposto un ulteriore supplemento di indagini ai fini della determinazione del valore del patrimonio immobiliare, previa sostituzione dell'ausiliario del C.T.U., nominando come tale l'Ing. **Per_4** in vista di una successiva rielaborazione dei dati da parte del dott. **Persona_3** il dott. **Persona_3** è stato, quindi, invitato a rielaborare il valore della quota societaria della **Controparte_1** di spettanza delle parti attrici, tenuto conto dei nuovi calcoli operati dall'Ing. **Per_4** e a ciò è seguito, in data 3.12.2024, il deposito della relazione finale e, in data 17.3.2025, il deposito di successivi chiarimenti.

Il Tribunale ritiene che, ai fini della ricostruzione della situazione patrimoniale della società convenuta, possano essere utilmente posti a fondamento gli esiti della attività di indagine da ultimo espletata dal C.T.U., dott. **Persona_3** coadiuvato dall'Ing. **Per_4** in quanto supportate da

adeguate argomentazioni logiche e frutto di scrupolose indagini tecniche, pur reputandosi opportuno condividere, per le ragioni che di seguito verranno esposte, l'ipotesi di ricalcolo alternativa di cui alla lettera a) proposta nelle conclusioni rassegnate in esito alle osservazioni delle parti con i chiarimenti del 17.3.2025 (pag. 14), pur sempre fondata sui pregressi accertamenti compendati nella relazione depositata in data 3.12.2024.

In particolare, considerando tra le voci dell'attivo la posta contabile "Crediti v/soci" per € 384.618,20 e la voce "terreni e fabbricati" per € 461.127,00 (arrotondando per eccesso il dato di € 461.126,70), applicando il modello misto patrimoniale - reddituale con stima autonoma dell'avviamento, al momento del decesso di Controparte_2 (e, quindi, alla data del 26.04.2008), il valore complessivo da attribuire all'azienda era pari ad € 523.409,00 e, conseguentemente, il valore in denaro della quota (pari al 50%) del socio deceduto spettante alle eredi era pari ad € 261.705,00. Tale risultato è, in particolare, frutto della sommatoria di due elementi: a) il patrimonio netto rettificato, determinato con il metodo patrimoniale, che vede i "valori contabili" alla data del 24.04.2008 riproposti in "valori correnti" attraverso le opportune rettifiche; b) l'avviamento, determinato in via autonoma con metodo reddituale, attualizzando il valore dei flussi attesi del sovrareddito.

Premesso che l'opzione metodologica è "eminentemente discrezionale" ed *ex se* insindacabile se adeguatamente motivata (cfr., *ex multis*, Cass. n. 13290 del 14/05/2024; Cass. n. 4732 del 14/02/2022), la scelta del metodo di calcolo da parte del C.T.U. è pienamente condivisibile considerato che tale metodo consente di valutare sia l'aspetto puramente patrimoniale dell'azienda (che, nel caso in specie, è rappresentato in modo significativo dalla presenza di immobili strumentali), sia l'aspetto reddituale, ovvero la capacità reddituale attesa dall'azienda per gli anni successivi al 2008.

Le osservazioni critiche dei consulenti delle parti – riproposte dai loro procuratori – non appaiono idonee a giustificare l'adozione di diverse conclusioni. Al riguardo, non è superfluo considerare che la perizia di parte costituisce una semplice allegazione di carattere tecnico di per sé priva di alcun valore probatorio, i cui argomenti, se incompatibili con la decisione adottata, sono da ritenersi sempre implicitamente disattesi, e ciò sulla scorta del generale principio secondo cui *"il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti"*

morfologicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. n. 14972 del 28/06/2006; Cass. n. 18974 del 10/07/2025).

Invero, nella specie, le principali critiche mosse dalle parti e dai loro consulenti hanno nel complesso riguardato:

- la stima del patrimonio immobiliare;
- la considerazione della posta iscritta in bilancio “Crediti v/soci” per un ammontare di € 384.618,20;
- il calcolo dello stipendio direzionale, dei fitti figurativi e delle imposte figurative, incidenti sul calcolo dell’avviamento;
- l’omessa valutazione della c.d. “fiscalità latente”.

A parere della scrivente, nessuna di esse coglie, tuttavia, nel segno.

Quanto alla stima del patrimonio immobiliare, il Tribunale reputa corretto considerare il valore degli immobili proposto dall’Ing. *Per_4* in quanto determinato in modo non arbitrario.

Tenuto conto, infatti, della circostanza che in sede di stima immobiliare, nessun metodo è per definizione suscettibile di fornire una valutazione certa del valore di mercato del bene, ma semplicemente quella più probabile, si ritiene che gli esiti dell’indagine eseguita dall’Ing. *Per_4* possono essere nel complesso condivisi in quanto, per un verso, l’opzione metodologica è stata adeguatamente giustificata dal tecnico – il quale ha, in modo logico ed argomentato (cfr. pag. 20-21 della relazione a sua firma), spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dal metodo seguito dal precedente estimatore, evidenziando come esso si basava sull’uso di dati, come, in particolare, il costo di costruzione dell’immobile, connotati da insuperabile incertezza e ininfluenti ai fini della compiuta individuazione del valore di un patrimonio immobiliare già esistente – e, per altro verso, le valutazioni offerte si fondano su puntuali riscontri oggettivi, avendo oltretutto l’ausiliare replicato adeguatamente a quanto osservato dalle parti e dai loro consulenti. Del resto, diversamente da quanto sostenuto dalle attrici, l’Ing. *Per_4* ha consultato le Banche dati delle Quotazioni Immobiliari, utilizzando le stesse come punto di partenza, non limitandosi a trasporre meccanicamente i dati risultanti dall’OMI, ma puntualmente considerando le peculiarità oggettive degli immobili oggetto di stima giungendo, quindi, ad una valutazione ragionevole del valore da assegnare agli stessi (sull’utilizzo di analogo metodo, cfr. Trib. Napoli n. 7178/2024). In particolare, ad esito di dettagliati rilievi, ha precisato che *“Dissentiamo dall’obiezione che i valori forniti dall’OMI non introducono un immobile con le caratteristiche di quello in esame, facciamo notare che la scala di valori che va da un minimo di 790 ad un massimo di 1.190 €/mq permette di*

esprimere il valore dell'immobile il cui pregio è limitato, quanto al valore della costruzione, alla felice posizione. Riteniamo che non si debba tenere conto per quanto attiene il valore oltre che della posizione anche dell'attrattività che ne deriva dal prodotto fornito dall'azienda la cui incidenza va certamente quantificata ma nell'ambito dell'avviamento commerciale (...) il valore assegnato tiene conto della possibilità di parcheggio, della felice posizione in rapporto alla viabilità e ad altre attività commerciali, ma è indipendente dall'attività che costituisce l'altra parte del complesso aziendale” e ha considerato, ai fini della stima, “che le condizioni statiche e lo stato delle rifiniture non presentano degrado, che lo stato di vetustà non comporta alcuna riduzione” rilevando “che le rifiniture del complesso sono più che buone, e che la posizione in rapporto all'utilizzazione è particolarmente appetibile”. Del resto, gran parte dei dati comparativi proposti dalle attrici per confutare la stima non sembrano dirimenti a tal fine, essendo stati prodotti contratti relativi a mensilità e annualità successive al mese di aprile 2008. Sotto altro punto di vista, appare corretta la considerazione della superficie commerciale degli immobili e l'individuazione del valore economico di stima, in assenza di specifiche e puntuali contestazioni, suffragate sul piano documentale e metodologico, che conducano a ritenere utilizzabile nella specie altri parametri di riferimento ai fini del calcolo.

Quanto alla valutazione della posta iscritta in bilancio “Crediti v/soci” per un ammontare di € 384.618,20, il Tribunale reputa opportuno tener conto interamente di tale valore nell'attivo della società in applicazione dei generali principi di riparto dell'onere della prova che governano il presente giudizio, richiamati in premessa.

Il dott. *Persona_3* in sede di risposta ai chiarimenti richiesti con provvedimento del 12.02.2025, ha, in particolare, rilevato, in merito a tale voce, “che in atti non vi è alcun dettaglio di come tale credito si sia formato e quindi dei prelievi effettuati dal socio *Controparte_2*”, evidenziando l'assenza di specifica documentazione idonea a suffragare l'idea che tali crediti siano, in effetti, vantabili dall'ente nei confronti del socio deceduto (cfr. relazione del 17.03.2025).

Orbene, proprio prendendo le mosse da quanto osservato dal C.T.U., il Tribunale non può esimersi dall'osservare che era onere delle parti convenute allegare e provare che tale voce contabile sottintendesse l'esistenza di crediti vantabili dalla società verso *Controparte_2* da scomputare dal valore della sua quota, spettando pur sempre all'ente, e non già agli eredi del socio defunto, dimostrare quale fosse la situazione patrimoniale societaria. Solo laddove le parti convenute avessero offerto elementi istruttori idonei a comprovare la veste debitoria del socio defunto nei confronti della società e il preciso ammontare di un tale debito, il correlato importo avrebbe potuto,

quindi, essere portato a riduzione dell'ammontare del valore della quota societaria spettante alle eredi. Tale onere non è stato, tuttavia, assolto, ancor prima che sul piano probatorio, sul piano assertivo dai convenuti dal momento che questi, entro il maturarsi delle ordinarie preclusioni processuali, non hanno mai eccepito alcunché sul punto. Tale *deficit* assertivo non risulta essere stato neppure mai colmato sul piano documentale, come motivatamente rilevato dal C.T.U., dal momento che nulla hanno prodotto le parti per dimostrare che il credito in questione fosse vantato dalla società, in tutto o in parte, nei confronti di *Controparte_2* (e ciò, invero, pur volendo ammettere che la carenza di deduzione fosse colmabile in sede documentale, eventualità che, invero, appare dubbia, tenuto conto del fatto che “*in mancanza di tempestiva deduzione*”, non v'è dubbio che “*la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum*” [(cfr., *ex multis*, Cass., n. 24607 del 19/10/2017,; Cass. n. 7115 del 21/03/2013; Cass. n. 4392 del 7/04/2000)]).

In assenza di prove certe circa l'imputabilità del debito a *Controparte_2*, non appare, tuttavia, ragionevole azzerare completamente la relativa voce ai fini del calcolo dell'attivo. È, infatti, incontroverso – oltre che risultante *per tabulas* - che, al momento del decesso del *CP_2* tale credito nei confronti dei soci, per un ammontare di € 384.618,20, fosse iscritto nella documentazione contabile e nei bilanci societari. Ebbene, poiché, come già reiteratamente affermato, l'onere di provare la situazione patrimoniale effettiva della società grava sempre su quest'ultima, in presenza di una chiara indicazione di bilancio che attesta l'esistenza di un credito, spettava ai convenuti allegare e dimostrare l'inesigibilità della pretesa iscritta al fine di ottenere il totale azzeramento del suo valore. Questi ultimi, tuttavia, nulla hanno allegato e provato sul punto, sicché, in assenza di qualsivoglia dimostrazione contraria, tale voce deve considerarsi idonea ad accrescere, al momento del decesso del socio, l'attivo della società e, quindi, idonea ad incidere in positivo sulla situazione patrimoniale dell'ente. L'affermazione secondo cui ciò significherebbe imputare interamente tale credito al socio *Controparte_1*, sostenuta dalla difesa dei convenuti, sconta un errore prospettico perché non tiene adeguatamente conto del fatto che, in tale sede, rilevano i rapporti creditorî che fanno capo alla società, in quanto ente dotato di una propria soggettività giuridica diversa da quella dei soggetti che ne fanno parte.

E' bene precisare che alcun valore può assumere quanto risultante dal verbale di prosecuzione delle operazioni peritali del 23.03.2019 a firma del dott. *Persona_1* - in cui si legge che “le parti convengono che in assenza di specifiche detto credito possa essere ripartito in proporzione alle

quote di partecipazione” - non solo perché tali operazioni peritali sono state oggetto di integrale rinnovo nel corso del giudizio, ma soprattutto perché tale dichiarazione non è imputabile alle parti, le quali non erano neppure presenti in occasione dell’incontro con il tecnico. Trattandosi di una dichiarazione resa dai procuratori delle parti ad un C.T.U. successivamente sostituito dal Tribunale, non riproposta neppure in sede di svolgimento delle operazioni peritali svolte da parte del dott.

Persona_3 essa appare priva di efficacia probatoria piena e, come tale, insufficiente a concorrere, di per sé sola, ad un diverso convincimento da parte del giudice (cfr. in linea generale sull’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese in sede di svolgimento delle operazioni peritali, Cass. n. 24468 del 04/11/2020; sulle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, Cass. n. 4908 del 27/02/2017).

I rilievi critici relativi all’omesso calcolo della fiscalità latente appaiono adeguatamente superati dal C.T.U. dott. *Per_3* in sede di risposta alle osservazioni delle parti (relazione del 3 dicembre 2024), a cui si fa rinvio, in considerazione della logicità delle argomentazioni poste a supporto, frutto di un ragionamento motivato, non opportunatamente superato dalle ulteriori repliche delle parti. Sul punto, è sufficiente argomentare ulteriormente che, in considerazione della natura differita e solo potenziale delle imposte da applicare, non appare ragionevole apportare correzioni ai valori per la fiscalità latente (cfr. sul punto, in senso pienamente conforme, le argomentazioni espresse da Trib. Napoli, n. 7178/2024).

Parimenti, anche per quanto attiene all’erroneità del calcolo dello stipendio direzionale, dei fitti figurativi e delle imposte figurative, incidenti sul valore dell’avviamento, si condividono le argomentazioni espresse dal C.T.U. in sede di risposta alle osservazioni delle parti (relazione del 3 dicembre 2024), in quanto frutto di un ragionamento motivato e scevro da vizi logici. In merito al primo, il C.T.U. ha spiegato, con articolata motivazione, il criterio di calcolo eseguito, non adeguatamente confutato dal C.T.P. di parte, il quale si è, invece, limitato a proporre un’ipotesi di calcolo alternativa (cfr. risposta alle osservazioni delle parti del 3.12.2024: *“lo scrivente CTU ha affermato come metodologia l’individuazione di tale voce tra i costi da sottrarre dal reddito, prima del calcolo delle imposte. Si ribadisce che la stessa debba essere intesa come voce del costo avente carattere “amministrativo” da attribuirsi ad entrambi i soci e, non da moltiplicarsi per il numero dei soci. Lo stipendio direzionale è stato parametrizzato alla retribuzione minimale INPS pari ad €. 13.133,00 (vigente all’epoca) proprio per la circostanza che trattasi di un’impresa artigiana, aggiungendo alla stessa la parte di costi per i contributi sul minimale, le eccedenze il minimale nonchè la componente di copertura assicurativa Inail, determinando un costo di “stipendio*

*direzionale” pari ad €. 17.456,53 per l’anno 2005, di €. 17.137,74 per l’anno 2006 e di €. 18.754,10 per l’anno 2007. Il calcolo è stato effettuato partendo dal reddito imputabile ai soci nella loro quota del 50% cadauno. La soluzione ri-proposta dal CTP **Per_5** (pari a 27.882,58 x 2 = 55.765,16) non appare prudentiale rispetto alla valutazione complessiva, né tantomeno sostenibile dal punto di vista economico-reddituale”). Anche quanto espresso dall’ausiliario del Tribunale in merito ai fitti figurativi e alle imposte figurative è condivisibile, dal momento che appare ragionevole considerare, ai fini del calcolo dei primi, la sola quota di ammortamento dei cespiti immobiliari, essendo questi di proprietà della società, per evitare una duplicazione di costi, e, per il calcolo delle seconde, esclusivamente l’IRAP (imposta sul reddito dell’attività produttiva), non apparendo assimilabile la posizione della società in nome collettivo a quella della società di capitali (cfr. risposta alle osservazioni delle parti del 3.12.2024: “le imposte figurative da sottrarre dal reddito sono rappresentate, esclusivamente dall’IRAP (imposta sul reddito dell’attività produttiva); unica imposta che è tenuta a pagare la società. Le imposte sul reddito, per come pure affermato dal ctp **Per_5** vanno ad essere tassate in base al “principio della trasparenza” in capo ai soci (indipendentemente dalla loro percezione), e ciò avviene con aliquote progressive che tengono conto della presenza o meno di altri redditi e/o di oneri deducibili che ne determinano in concreto l’imponibilità complessiva del reddito del singolo socio (aspetti quest’ultimi che esulano da tale incarico, che non sono noti e non determinabili a priori). Quindi, il paragone con il reddito delle società di capitale (soggetti dotati di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale e, pertanto soggetti ad IRES – imposta sul reddito delle società) non è supportabile, tenendo conto che le società di capitali subiscono una tassazione con aliquota fissa e non progressiva, come avviene nel caso dei redditi delle persone fisiche”).*

In definitiva, quindi, il valore in denaro della quota di **Controparte_2** nella [...] **Controparte_1** al momento del suo decesso, avvenuto il 26.4.2008, da liquidarsi in favore delle eredi, era pari ad € 261.705,00.

Le parti, tuttavia, hanno dedotto che, nel tempo necessario all’instaurazione del presente giudizio, le attrici hanno già ricevuto talune somme a titolo di acconto. In merito alla determinazione dell’ammontare degli acconti, il Tribunale ritiene condivisibile quanto rilevato dal dott. **Per_3**. Risultano, in particolare, *per tabulas* i seguenti pagamenti: 1) € 2.000,00 corrisposti in data 15.12.2010, dalla **Controparte_1** quale “acconto anticipo quota societaria agli eredi **Controparte_2**” per come si evince dal c/c di **Parte_1** prodotto in atti dalle stesse attrici; 2) € 45.700,00, come da assegno bancario emesso dalla **Controparte_1** in

data 20.12.2012 recante n. 503300968212; 3) € 25.000,00 come da assegno bancario emesso dalla *Controparte_1* in data 30.04.2013 recante n. 503528894408. Si ritiene di dover computare, tra i versamenti già eseguiti, anche l'importo di € 33.135,40, dal momento che *Parte_1* in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia *Parte_2* ha ammesso la ricezione di tale somma alla data del 10.12.2010, affermando che essa fosse da scomputare in diminuzione al valore della quota, in una apposita dichiarazione, dalla stessa sottoscritta, e trasmessa a *Controparte_1*, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società (all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta; all. E atto di citazione).

Come rilevato dal C.T.U., quindi, dal valore della quota sociale spettante alle eredi devono essere scomputati i versamenti pari a complessivi € 105.835,40.

Non si ritiene, invece, di dover computare ulteriori somme.

Le parti convenute, in particolare, hanno invocato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. per sostenere che le somme già versate eccedono l'importo indicato dal C.T.U.. Il Tribunale ritiene, tuttavia, che la corresponsione di tale maggior importo non possa ritenersi provata in quanto il principio di non contestazione non opera allorché l'impianto difensivo assunto dalla controparte sia incompatibile con l'affermazione dei fatti dedotti, come avvenuto nella specie, in cui le attrici hanno sempre continuato ad insistere nella quantificazione della liquidazione della quota come indicata nell'atto di citazione (cfr. Cass. n. 21210 dell'8/8/2019 secondo cui "*L'onere di contestazione previsto dall'art. 115, comma 1 c.p.c., la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisogno di prova, deve, infatti, ritenersi adempiuto non soltanto quando il convenuto abbia specificamente contestato i fatti allegati dall'attore ma anche quando lo stesso, pur non avendo espressamente contestato tali fatti, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva che, in termini oggettivi, è incompatibile con la loro affermazione, così implicitamente negandone l'esistenza*"); in ogni caso, non è superfluo rilevare che, come ampiamente argomentato dal C.T.U., non vi è alcuna documentazione che attesti che un tale maggiore importo sia fuoriuscito dalle casse societarie (cfr. Cass. n. 16028 del 07/06/2023 secondo cui "*il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento*").

Il credito delle attrici – che non mostrano di volere ciascuna il proprio, ma agiscono come concreditrici solidali (cfr. Trib. Venezia, n. 1073/2024) – detratto l'ammontare dei versamenti già

percepiti, è, dunque, pari ad € 155.869,60; di esso sono chiamati a rispondere solidalmente, per i principi giurisprudenziali richiamati in premessa, la Controparte_4 nonché CP_3, Controparte_1 e Controparte_2, in veste di soci illimitatamente responsabili.

Su tale somma, trattandosi sin dall'origine di debito di valuta, che, ai sensi dell'art. 2889 c.c., deve essere adempiuto entro il termine semestrale, senza necessità di alcun successivo atto di messa in mora da parte del creditore (cfr. Cass. n. 19150 del 06/11/2012), decorrono gli interessi moratori al tasso legale a partire dal 26.10.2008 sino al saldo effettivo; tali interessi dovranno essere computati a scalare sulla somma capitale tempo per tempo risultante detratti gli acconti periodicamente ricevuti (cfr. Trib. Savona, n. 995/2023).

Le attrici hanno altresì chiesto la rivalutazione monetaria sull'importo indicato, a titolo di maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., allegando che, per tutto il periodo di mora, il tasso di rendimento dei titoli di stato con scadenza pari a dodici mesi è stato superiore al saggio legale degli interessi, allegando le rilevazioni della Banca d'Italia disponibili.

Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che *nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale (cfr. Cass., SS. UU., n. 19499/2008; cfr. i principi ulteriormente ribaditi da Cass. n. 6684 del 19/03/2018 secondo cui “Nel ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il creditore che richieda il*

risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. alla stregua del saggio medio di rendimento dei titoli di stato di durata infrannuale superiore al tasso di interessi nel periodo di mora è tenuto unicamente all'allegazione dell'esistenza di detto saggio, ma non alla relativa prova, costituendo esso un fatto notorio, siccome riscontrabile presso l'istituto di emissione, Banca d'Italia.”; cfr. ancora in senso conforme, Cass. n. 15721 dell’11/06/2019).

In mancanza di ulteriore prova, alle attrici va riconosciuto esclusivamente il maggior danno rappresentato dalla differenza tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali a scalare sulla somma capitale tempo per tempo risultante, detratti gli acconti periodicamente ricevuti di cui sopra, a partire dal 26.10.2008 fino alla pubblicazione della sentenza.

Nel periodo successivo alla pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente ottenuta sono dovuti gli interessi legali fino all’effettivo soddisfacimento del credito.

Da quanto sopra argomentato in merito alla sussistenza del diritto delle attrici di ottenere la liquidazione del valore della quota societaria di *Controparte_2* ai sensi dell’art. 2289 c.c. nonché in merito all’esistenza di un credito vantabile dalle attrici per tale causale per un ammontare persino eccedente l’importo delle somme già percepite, discende l’infondatezza della domanda formulata in via riconvenzionale dai convenuti avente ad oggetto la restituzione dei versamenti eseguiti dalla società, anche per mezzo di *Controparte_1*, senza che sia necessario esaminare ulteriori profili in virtù del principio della “ragione più liquida”.

Alla luce delle superiori argomentazioni, rigettate le eccezioni formulate in via preliminare dai convenuti, la domanda attorea va, pertanto, accolta nei limiti di quanto sopra argomentato, e, pertanto, accertato quanto sopra, *Controparte_4* in persona del legale rappresentante *Controparte_1*, e *CP_3*, *Controparte_1* e *Controparte_2*, in qualità di soci solidalmente e illimitatamente responsabili, vanno condannati, in solido fra loro, al pagamento in favore di *Parte_1* e di *Parte_2* della somma di € 155.869,60, quantificata al netto degli acconti già percepiti, a titolo di liquidazione del valore della quota del socio *Controparte_2*, deceduto in data 26.04.2008, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., calcolati come sopra specificato. La domanda riconvenzionale va, invece, rigettata.

Ogni altra questione è assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute in solido (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che l’unica domanda attorea venga accolta in misura ridotta: v. Cass., SS.UU. 32061/2022). Atteso che la domanda è stata accolta in misura

superiore alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, nulla, infatti, deve essere disposto ai sensi dell'art. 92, comma 1, secondo inciso c.p.c.. Esse, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento determinato in base al criterio del *decisum* (scaglione da € 52.001 a € 260.000), applicando i parametri medi per tutte le fasi di giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni affrontate in giudizio e dell'attività istruttoria e difensiva svolta.

Le spese di CTU, liquidate in corso di causa (cfr. i decreti di liquidazione del 16.02.2026), nei rapporti interni fra le parti, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido, in base al principio di causalità e soccombenza, gravando su queste ultime l'onere di dar prova del valore della quota societaria da liquidare alle eredi del socio defunto.

Nulla, invece, deve disporsi con riguardo alle spese della CTU svolta dal dott. *Persona_1*, in quanto l'ausiliario non ha presentato tempestiva istanza di liquidazione dei compensi, sicché non è possibile provvedere all'emissione del relativo decreto di pagamento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa, assorbita e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) rigetta ogni eccezione formulata in via preliminare dai convenuti;
- 2) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, accertato quanto in parte motiva, condanna *Controparte_4* in persona del legale rappresentante *Controparte_1*, e *CP_3*, *Controparte_1* e *Controparte_2*, in qualità di soci solidalmente e illimitatamente responsabili, in solido fra loro, al pagamento in favore di *Parte_1* e di *Parte_2* della somma di € 155.869,60, quantificata al netto degli acconti già percepiti, a titolo di liquidazione del valore della quota del socio *Controparte_2*, deceduto in data 26.04.2008, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., calcolati come indicato in motivazione;
- 3) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti;
- 4) condanna *Controparte_4* in persona del legale rappresentante *Controparte_1*, e *CP_3*, *Controparte_1* e *Controparte_2*, in qualità di soci solidalmente e illimitatamente responsabili, in solido fra loro, al pagamento in favore delle attrici delle spese di lite, che si liquidano in € 1.113,82, per esborsi documentati,

ed in € 14.103,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fedele A. Pezzano, dichiaratosi antistatario;

- 5) pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, nei rapporti interni tra le parti, a carico delle parti convenute in solido;
- 6) nulla dispone sulle spese della CTU espletata dal dott. *Persona_1* per le ragioni esposte in motivazione.

Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo "Consolle del Magistrato" in data 17/02/2026.

Il Giudice
dott.ssa Sarah Previti